

Art. 1

Espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica

1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Comando", competente sul territorio ove ha sede l'attività lavorativa, rilascia, previo superamento di prova tecnica, l'attestato di idoneità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", oppure da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneità tecnica è nominata con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Direttore regionale", della regione ove ha sede il Comando di cui al comma 1; è presieduta da un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale. **In caso di indisponibilità del personale dirigente, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative.** Con il medesimo provvedimento per ciascun componente può essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
4. Fatte salve le esigenze specificate all'articolo 2, i componenti effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove è istituita la commissione.